



**Decreto Legge Nr. 18 del 17/03/2019**

Sintesi a cura della Dr.ssa Paola Memola

## **TITOLO I: MISURE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA SANITA'**

- Previste 20.000 assunzioni per il SSN.
- Incremento del Fondo emergenze nazionali di 1,65 miliardi.
- Finanziamento per attività finalizzate all'aumento dei posti letto;
- Obbligo per le strutture private di mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le proprie apparecchiature;
- Autorizzazione ad Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
- Possibilità per la Protezione civile di requisire presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni necessari. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili;
- Anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, per velocizzare le procedure d'acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari.

## **TITOLO II: MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO**

- Cassa integrazione in deroga estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi, anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Da un punto di vista più strettamente procedurale, i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza della consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto da svolgersi anche in modalità telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
- Estensione della possibilità di accedere all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid 19" anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano più di 5 dipendenti.
- Congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% della retribuzione per i genitori lavoratori o in alternativa bonus baby sitter fino ad un importo massimo di 600 euro.
- Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID per un importo massimo di 1000 euro.
- Equiparazione alla malattia della quarantena.
- E' previsto un indennizzo di 600 euro una tantum, non tassabile per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, tra cui Co.Co.Co, i soggetti con Partita Iva, iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, gli stagionali dei settori del turismo e stabilimenti termali, i lavoratori dello spettacolo e lavoratori del settore agricolo; l'indennizzo sarà corrisposto dall'Inps previa domanda.
- I datori di lavoro non potranno procedere a licenziamenti per giustificato motivo dopo 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; sono sospese, inoltre, le procedure di licenziamento pendenti avviate dopo il 23 febbraio.
- Sospensione dei termini sino al 31/05/2020 per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.

### TITOLO III: MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' TRAMITE IL SISTEMA BANCARIO

**Moratoria dei Finanziamenti:** al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le microimprese e le piccole e medie imprese con sede in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

In tutti i casi delle predette misure di sostegno l'impresa dovrà autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità come conseguenza della diffusione dell'epidemia del COVID-19; queste misure non sono ammesse nel caso di esposizioni creditizie deteriorate.

**Fondo di garanzia PMI:** potenziamento del fondo di garanzia PMI, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, le modifiche riguardano nel dettaglio:

- gratuità della garanzia del fondo, con sospensione dell'obbligo di versamento commissioni;
- ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito;
- allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento;
- per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, procedure di valutazione ristrette ai soli profili economico-finanziari;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
- possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente colpiti;

- possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- sospensione dei termini operativi del fondo;
- estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni.
- rafforzamento dei Confidi per le microimprese;
- costituzione presso il MAECI di un Fondo per la promozione integrata;
- immediata entrata in vigore del "volatility adjustment" per le assicurazioni;
- possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul FIR;
- introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di CDP, con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi;
- incentivo alla cessione dei crediti deteriorati mediante conversione delle attività fiscali differite in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali.

**Moratoria mutui prima casa:** L'ammissione ai benefici del Fondo Solidarietà Mutui Prima Casa (Fondo Gasparrini) per la sospensione Mutui Prima Casa è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

#### **TITOLO IV: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE**

- Sospensione, senza limiti di fatturato dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamenti Iva e contributi in scadenza il 16 marzo sino al 31 maggio per le imprese appartenenti ai settori: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. I pagamenti sospesi saranno pagati a partire dal 31 maggio in unica soluzione o in cinque rate.
- Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per i contribuenti con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro (parametro riferito all'anno d'imposta 2019) in scadenza dall'8 marzo al 31 marzo che saranno pagati entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in cinque rate.
- Sospensione dei termini dei versamenti Iva per i contribuenti con sede nei comuni di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza in scadenza dall'8 marzo al 31 marzo a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi.

- Differimento scadenze dal 16 al 20 marzo del termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione ovvero per i contribuenti con ricavi e compensi superiori a 2 milioni di euro.
- Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi non superiori a euro 400.000, sulle fatture di marzo e aprile.
- Sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l’8marzo 2020 e il 31 maggio 2020 che saranno effettuati senza applicazioni di sanzioni entro il 30 giugno.
- Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
- Sospensione dei termini sino al 31 maggio 2020 per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito.
- Sospensione sino al 31 maggio 2020 delle rate relative alla rottamazione ter e saldo/stralcio.
- Sospensione sino al 31 maggio 2020 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento, degli atti di riscossione e sospensione degli atti esecutivi.
- Per gli affitti commerciali, credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo per gli esercenti attività d’impresa per gli immobili rientranti nella categoria catastale C1, la norma trova applicazione per le attività commerciali oggetto di chiusura come da DPCM DELL’11/03/2020; il credito d’imposta è utilizzabile a mezzo l’istituto della compensazione.
- Le erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto dall’emergenza sanitaria sono interamente deducibili nella determinazione dei redditi di impresa ed ai fini Irap.
- Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro pari al 50% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario; per l’applicazione della norma è necessario apposito Decreto Ministeriale che ne disciplinerà le modalità di fruizione.
- Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico, nonché di trasporto navale, come la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020.
- Premio di 100 euro non tassabili, in proporzione ai giorni lavorati, ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40 mila euro, che hanno continuato a svolgere regolarmente l’attività nella propria sede lavorativa nel mese di marzo; il premio potrà essere corrisposto a partire da aprile o comunque entro la fine dell’anno 2020 in sede di conguaglio, il datore di lavoro recupera la somma corrisposta a titolo di premio a mezzo l’istituto della compensazione.

## **TITOLO V: ULTERIORI DISPOSIZIONI**

- Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020 da destinare alla realizzazione di numerose iniziative di sostegno all’internazionalizzazione del sistema Paese, ivi comprese campagne di comunicazione. I contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati senza l’apertura di un Bando di gara.
- Misure in favore del settore agricolo e della pesca.
- Misure per il trasporto aereo, con l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e costituzione per Alitalia di una nuova società interamente controllata dal MEF.
- Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo.

- Le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. La sospensione dei termini si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali. Queste disposizioni, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare
- Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022.
- Norme e rinvio al 30 giugno di scadenze ed adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.
- Norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei.
- Istituzione di un Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e disposizioni per il settore della cultura.
- Sospensione alle associazioni e società sportive dilettantistiche dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
- Aumento delle anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo Sviluppo.
- Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa, con una modifica al credito d'imposta sulla pubblicità limitatamente ai mezzi di stampa nella misura fissa del 30% senza previsione della spesa incrementale ed una modifica del vigente tax credit delle edicole.